



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. Rep. Ferrara, li

* * * * *

Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna

Interventi alle opere di bonifica per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nelle Province di Ferrara, Ravenna e Rovigo. Programma 2018 - 2024

Sostituzione motore elettrico e quadro aviatore del gruppo pompa P4 dell'impianto idrovoro Acque Basse di Codigoro.

FORNITURA DEI NUOVI COMPONENTI DI ACCOPPIAMENTO MOTORE-POMPA

CUP J42H18000360007 - CIG

Importo a base d'appalto: € 75.000,00 al netto di IVA

Importo di contratto: € al netto di IVA

Fornitore: con sede a

* * * * *

Schema di

CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE

* * * * *

Parti contraenti:

- **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio legale ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail:

info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (soggetto contraente più avanti definito semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappresentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

➤ , con sede legale in , Via , telefono , fax , indirizzo di posta elettronica certificata , , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , in possesso di attestazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria OG8 classifica , (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Fornitore**"), qui legalmente rappresentata da , nato a il , residente a e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale della Società, che interviene nella sua qualità di e legale rappresentante della Società.

Premesse

I) Inquadramento dell'appalto - Finanziamento

L'intervento è finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma di interventi alle opere di bonifica per contrastare il fenomeno della subsidenza relativo agli esercizi 2018-2024.

Il progetto esecutivo, elaborato dall'Ing. Gianluca Forlani e datato 24 giugno 2019, è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Deliberazione n. 125 del 2 luglio 2019.

Detto progetto è stato quindi approvato in linea tecnica dalla Regione Emilia-Romagna

con Determinazione del responsabile del servizio Difesa Suolo e Bonifica n. del
.....

II) Peculiarità del progetto

Il sopra citato progetto prevede nel suo complesso la fornitura e l'assemblaggio di diversi componenti meccanici, elettrici ed elettronici, appositamente realizzati da Ditte specializzate nei rispettivi settori, che realizzino nell'insieme l'obiettivo di progetto, ossia la sostituzione del motore elettrico e del quadro avviatore del gruppo pompa P4 dell'impianto idrovoro Acque Basse di Codigoro.

In particolare, mentre la pompa idrovora P4 resterà la medesima esistente e tale resterà anche il gruppo di pompaggio P5, il progetto prevede:

- la fornitura di un nuovo motore elettrico asincrono da 1.000 KW a servizio del gruppo di pompaggio P4, costruito ex novo su progetto da una Ditta specializzata in tale settore;
- la fornitura di nuovi componenti di accoppiamento motore-pompa da abbinare al nuovo motore e alla pompa idrovora P4, costruiti ex novo su progetto da altra Ditta specializzata in tale settore, alla quale è richiesta anche assistenza in fase di montaggio (oggetto del presente appalto);
- i lavori di realizzazione ed installazione in opera di un nuovo quadro elettrico di avviamento, comando e controllo sia del nuovo motore elettrico asincrono da 1.000 KW a servizio del gruppo di pompaggio P4, sia dell'esistente motore sincro da 588 KW a servizio del gruppo di pompaggio P5, costruito ex novo su progetto da altra Ditta specializzata in tale settore;
- gli smontaggi dei componenti meccanici ed elettrici esistenti da sostituire e l'installazione e l'assemblaggio del nuovo motore da 1.000 KW e dei nuovi componenti di

accoppiamento motore-pompa alla pompa idrovora P4 da parte dei tecnici del Consorzio.

Mantenendo ciascuna Ditta terza appaltatrice i propri compiti e le proprie esclusive responsabilità, ed eseguendo quanto di propria competenza in successione cronologica rispetto alle altre attività, senza interferenza alcuna, la realizzazione del progetto nel suo insieme necessita pertanto di interazione e collaborazione tra le diverse Ditte ed i tecnici del Consorzio, sotto il coordinamento e la direzione congiunta dell'esecuzione dei rispettivi contratti da parte del personale consorziale incaricato allo scopo.

Di particolare rilievo, date le circostanze, assume il complessivo cronoprogramma di esecuzione dell'intero progetto ed i singoli e rispettivi cronoprogrammi esecutivi delle Ditte appaltatrici, che dovranno necessariamente risultare coerenti con l'obiettivo temporale generale del progetto.

Ulteriore peculiarità del progetto consiste nel collaudo tecnico-funzionale in opera delle singole parti di impianto, che non potrà che avvenire con riguardo all'insieme del rinnovato impianto nel suo complesso, con efficacia contrattuale e simultanea nei confronti di tutte le tre diverse Ditte appaltatrici delle singole parti di impianto.

Il tutto, come detto, fermo restando che ciascuna Ditta sarà chiamata a rispondere esclusivamente di quanto di sua competenza, a termini di contratto, e che nessun eventuale ritardo o difetto o negligenza altrui graverà sulla stessa.

III) Oggetto e importo dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto la costruzione in fabbrica e la fornitura presso l'impianto idrovoro Codigoro Acque Basse, ubicato in Comune di Codigoro (FE) in Via per Ferrara n. 2, dei componenti di accoppiamento del nuovo motore elettrico da 1.000 KW con la pompa idrovora P4, nonché di servizi tecnici accessori.

L'importo a base d'appalto della fornitura in oggetto ammontava ad € 75.000,00 al

netto di IVA. Non erano e non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo d'appalto è stabilito interamente a corpo.

IV) Affidamento della fornitura

.....

.....

(V) Clausola risolutiva antimafia (eventuale, qualora non sia ancora pervenuta la comunicazione antimafia e il Fornitore non sia iscritto nella white-list)

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comunicazione, una volta acquisita, evidenzi cause ostative alla stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto in danno del Fornitore, fatto salvo il pagamento di quanto eseguito sino a quel momento.

VI) Acronimi e relativi significati

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: **CUP**: Codice Unico di Progetto che identifica il progetto di investimento; **CIG**: Codice Identificativo Gara che identifica il presente contratto; **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento che agisce per conto del Consorzio; **DEC**: Direttore dell'Esecuzione del Contratto che agisce per conto del Consorzio; **LRF**: Legale Rappresentante o Procuratore del Fornitore che sottoscrive il contratto; **RCF**: Responsabile di Commessa del Fornitore; **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva; **SAF**: Stato di Avanzamento della Fornitura; **PEC**: Posta Elettronica Certificata.

Sommario

Art. 1. - Natura e forma del contratto.....	7
Art. 2. - Normativa applicabile	8
Art. 3. - Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda - Cessione dei crediti	8
Art. 4. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione dell'esecuzione per conto del Consorzio.....	9
Art. 5. - Rappresentanti del Fornitore ai fini del contratto - Direzione dell'esecuzione per conto del Fornitore.....	11
Art. 6. - Oggetto dell'appalto	15
Art. 7. - Importo di contratto - Corrispettivo	16
Art. 8. - Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi - Eventuali prestazioni in economia.....	17
Art. 9. - Termini di esecuzione del contratto - Penali - Cronoprogramma di progetto.....	17
Art. 10. - Subappalti e subcontratti similiari	19
Art. 11. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC.....	19
Art. 12.- Misure di sicurezza in cantiere	20
Art. 13. - Contabilità.....	21
Art. 14. - Verifiche e prove tecniche preliminari in fabbrica	23
Art. 15. - Consegna dei componenti a piè d'opera	24
Art. 16. - Esercizio provvisorio dei nuovi impianti	24
Art. 17. - Verifiche e prove tecniche in opera - Collaudo tecnico-funzionale in opera - Ultimazione dell'esecuzione del contratto.....	25

Art. 18. - Manutenzione delle opere sino al certificato di regolare esecuzione	27
Art. 19. - Certificato di regolare esecuzione	28
Art. 20. - Garanzia della fornitura - Fidejussione a copertura della difformità e dei vizi dell'opera.....	28
Art. 21. - Garanzia definitiva	29
Art. 22. - Anticipazione - Pagamenti.....	31
Art. 23. - CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari	35
Art. 24. - Contestazioni e riserve	35
Art. 25. - Transazione - Accordo bonario.....	36
Art. 26. - Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali.....	36
Art. 27. - Obblighi del Fornitore in caso di riserve, transazione, accordo bonario e controversie giudiziali	36
Art. 28. - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio.....	37
Art. 29. - Risoluzione del contratto per colpa del Fornitore	37
Art. 30. - Allegati al contratto	38

* * * * *

Tutto ciò premesso,

tra le sopra indicate parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. - Natura e forma del contratto

Gli interventi costituiscono un contratto d'appalto ad oggetto misto, in parte prevalente relativo alla fornitura dei componenti di accoppiamento motore-pompa ed in parte accessoria relativa a servizi tecnici accessori, disciplinato dal Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

Sotto il profilo civilistico, tenuto conto che non si tratta di una mera fornitura di beni

in commercio, ma della costruzione su progetto di apparecchiature complesse che dovranno garantire il corretto funzionamento del gruppo di pompaggio P4, e considerato che sono compresi servizi accessori, il contratto è un contratto d'appalto di cui all'art. 1655 e segg. C.C., col quale il Fornitore assume consapevolmente, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio imprenditoriale, il compito di realizzare il motore richiesto dal Consorzio, reso e collaudato in opera come perfettamente funzionante.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l'apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese del Fornitore.

Art. 2. - Normativa applicabile

Al presente contratto si applica, in quanto compatibile e sino alla sua conclusione, la normativa in materia di forniture pubbliche vigente alla data dell'invito a presentare offerta, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura cogente che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo, in via non esclusiva:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;
- alle Linee Guida ANAC;
- ai Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in specie al D.M. MIT 49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità;
- al T.U. in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti.

Art. 3. - Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda -

Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i suddetti requisiti di qualificazione.

La cessione dei crediti del Fornitore è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 4. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione dell'esecuzione per conto del Consorzio

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

Il Consorzio ha nominato quale RUP dell'intervento in oggetto il Geom. Marco Ardizoni, Direttore dell'Area Tecnica (tel. 0532.218120, e-mail marco.ardizoni@bonifica-ferrara.it).

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP è altresì investito del ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008.

Il Contratto, sotto il profilo tecnico-esecutivo e contabile, è condotto per conto del Consorzio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e dai suoi Assistenti. Al DEC e ai suoi Assistenti spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

DEC dell'intervento in oggetto è (tel., e-mail

Assistente del DEC è (tel., e-mail

Oltre alle clausole di contratto il Fornitore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DEC e dai suoi Assistenti. Il RUP e il DEC possono altresì indirizzare per iscritto all'Appaltatore formali ordini di servizio.

Salvo il caso in cui vengano disposti interventi in variante che comportano maggiori costi rispetto alle previsioni di contratto, per i quali è necessario l'ordine di servizio scritto, in generale il DEC ha facoltà di comunicare con il Fornitore nelle forme ritenute più idonee al caso, verbalmente o per iscritto, in via diretta o per mezzo dei suoi Assistenti. Nel caso in cui il Fornitore ritenga che una comunicazione debba essere fornita per iscritto, con ordine di servizio od anche solo tramite posta elettronica, deve farne specifica richiesta al DEC. Gli ordini di servizio del DEC sono sempre emanati per iscritto.

In materia di sicurezza in cantiere il Consorzio ha designato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il (tel.

.....), e-mail), in possesso dei requisiti e della formazione in materia previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Al CSE spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Oltre ad adottare le misure di prevenzione degli infortuni previste dal PSC, il Fornitore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal CSE al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in cantiere.

Art. 5. - Rappresentanti del Fornitore ai fini del contratto - Direzione dell'esecuzione per conto del Fornitore

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto del Fornitore da un suo Legale Rappresentante o Procuratore (LRF), comunque dotato dal competente Organo amministrativo societario dei necessari poteri per rappresentare il Fornitore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

L'esecuzione del presente contratto da parte del Fornitore prevede l'assunzione di compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti specifici:

- a) L'esercizio della rappresentanza legale del Fornitore ai fini del contratto, ulteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto e ai suoi eventuali addendum, consistente nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessitano di poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità delle forniture e prestazioni di contratto eseguite, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa, altri verbali tesi a far prova tra le Parti, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona dotata dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRF che sottoscrive il contratto oppure, ove sia persona diversa da quest'ultima, il Responsabile di Commessa del Fornitore (RCF), a condizione che il Fornitore gli abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera a).

b) La direzione e conduzione della fornitura e delle prestazioni appaltate per conto del Fornitore sotto i profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non esaustivo:

- l'organizzazione e il coordinamento delle attività contrattuali nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dalla DEC;
- la presenza in fabbrica, in cantiere e presso gli uffici del Consorzio tanto quanto è necessario alla migliore conduzione delle attività contrattuali;
- il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera;
- in contraddittorio con il DEC, l'effettuazione delle misurazioni, dei controlli, delle verifiche e dei collaudi in fabbrica e in opera previsti dal contratto e disposti dal DEC.

Tali compiti e responsabilità devono essere assunti da persona di provata capacità e maturata esperienza in forniture analoghe a quella in oggetto, quali lo stesso LRF che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, od altra persona di fiducia del Fornitore, dipendente o libero professionista, a condizione che il Fornitore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera b).

c) L'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 spettano al Fornitore, quali, a titolo non esaustivo:

- prima dell'inizio delle proprie attività in cantiere, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;
- curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente dallo stesso LRF che sottoscrive il contratto oppure dal RCF, a condizione che il Fornitore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera c).

Nel rispetto dei sopra illustrati ambiti di mansioni, responsabilità e relativi requisiti soggettivi, spetta al Fornitore individuare le persone ritenute idonee ai suddetti scopi.

Nel caso in cui il LRF, assuma a se stesso anche i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), è sufficiente una semplice comunicazione in tal senso.

Nel caso in cui il LRF non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il sopra citato mandato conferito al RCF deve espressamente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche semplicemente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del presente articolo. In ogni caso detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal RCF mandatario.

(opzione 1) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato per l'assolvimento

di tutti i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il (tel., e-mail), che riveste contestualmente i ruoli di LRF e RCF.

(opzione 2) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera a), il (tel., e-mail), con il ruolo di LRF;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il (tel., e-mail), con il ruolo di RCF.

(opzione 3) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b), il (tel., e-mail), con il ruolo di LRF e RCF;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera c), il (tel., e-mail), con il ruolo di incaricato ai fini di sicurezza in cantiere.

(opzione 4) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e c), il (tel., e-mail), con il ruolo di LRF, incaricato anche ai fini di sicurezza in cantiere;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera b), il (tel., e-mail), con il ruolo di RCF.

Art. 6. - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto la costruzione in fabbrica e la fornitura presso l'impianto idrovoro Codigoro Acque Basse, ubicato in Comune di Codigoro (FE) in Via per Ferrara n. 2, dei componenti di accoppiamento del nuovo motore elettrico da 1.000 KW con la pompa idrovora P4, nonché di servizi tecnici accessori.

In particolare, la fornitura e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto consistono in:

1. Elaborazione e produzione dello studio idraulico preliminare finalizzato ad ottenere le curve caratteristiche di funzionamento del gruppo elettropompa nella nuova configurazione, azionato direttamente con motore elettrico a 22 poli (270 rpm).
2. Elaborazione e tempestiva produzione durante le fasi successive di avanzamento del progetto nel suo complesso, al bisogno e a specifica richiesta del DEC, degli elaborati tecnici e grafici e degli schemi quotati necessari alle altre Ditte appaltatrici e al Consorzio che prendono parte all'esecuzione del progetto medesimo.
3. Supervisione e assistenza allo smontaggio da parte dei tecnici del Consorzio dell'assieme motore/riduttore esistente, con rimozione dell'incastellatura per il sostentamento dell'assieme motore-riduttore.
4. Supervisione e assistenza allo smontaggio da parte dei tecnici del Consorzio dell'assieme riduttore/pompa esistente e di tutti i sistemi ad esso connessi.
5. Fornitura della nuova controflangiatura intermedia necessaria all'accoppiamento del nuovo motore elettrico da 1.000 KW sulla rispettiva lanterna di base della pompa P4.
6. Fornitura di giunto di accoppiamento albero motore/albero pompa in acciaio, completo di bulloneria di collegamento ed anello di aggiustaggio.
7. Fornitura di bulloneria per il fissaggio del nuovo motore elettrico.

8. Supervisione e assistenza al montaggio da parte dei tecnici del Consorzio del nuovo motore elettrico con accoppiamento diretto alla pompa P4.
9. Assistenza durante le prove e le verifiche preliminari a pie' d'opera e in opera di accettazione e conformità delle nuove componenti elettromeccaniche dell'impianto, al bisogno e a specifica richiesta del DEC.
10. Assistenza alla messa in servizio, alle prove e alle verifiche di collaudo tecnico-funzionale in opera del gruppo elettropompa P4 nella nuova configurazione.

La più esatta descrizione della fornitura e dei servizi in oggetto, nonché le relative prescrizioni tecniche ed esecutive, sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali, allegati al presente contratto onde farne parte integrante e sostanziale, ai quali si rimanda.

Art. 7. - Importo di contratto - Corrispettivo

A fronte del ribasso indicato in premessa, l'importo di contratto ammonta complessivamente ad € al netto di IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi all'attività di consegna del motore, che è l'unica prestazione che il Fornitore eseguirà in cantiere e che non comporta rischi interferenziali.

Il contratto è stipulato interamente a corpo.

La fornitura e le prestazioni accessorie saranno riconosciute e liquidate per quote percentuali dell'intero, alle scadenze e condizioni previste dal contratto in materia di pagamenti, e comunque sulla base di quanto effettivamente fornito ed eseguito, come riscontrato in contraddittorio.

Il Fornitore si dichiara perfettamente consapevole che il prezzo di contratto, che il Fornitore stesso ritiene congruo e sufficientemente remunerativo, comprende la fornitura, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di officine di produzione,

attrezzature e mezzi di trasporto, nonché tutti gli oneri ed obblighi diretti e indiretti che concorrono nell'insieme alla completa, regolare e puntuale esecuzione del presente contratto. Il Fornitore rinuncia pertanto fin d'ora a qualunque pretesa e rivalsa di carattere economico derivante da sue responsabilità nella valutazione dell'offerta prodotta, quali l'imperizia, la negligenza o la sottovalutazione degli oneri ed obblighi compresi nel prezzo d'appalto.

Il prezzo di contratto è fisso ed invariabile. Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 8. - Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi - Eventuali prestazioni in economia

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi, per quanto compatibile con la peculiarità del presente contratto, si rimanda all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 49/2018.

A giudizio del DEC, eventuali forniture e prestazioni non previste in contratto potranno essere eseguite in economia, mediante registrazione in apposite liste della manodopera, delle provviste e dei noli e compensati a consuntivo. Le prestazioni di manodopera, così come le forniture di materiali, i trasporti e i noli verranno compensati in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezzario della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'Impresa in misura del 23%, oppure in base ai prezzi desunti dal mercato. Sui lavori e le provviste in economia come sopra determinati si applica il ribasso offerto dal Fornitore in sede di offerta.

Art. 9. - Termini di esecuzione del contratto - Penali - Cronoprogramma di progetto

Il tempo utile per consegnare a pie' d'opera i nuovi componenti di accoppiamento

motore-pompa è fissato in 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Il tempo utile per l'ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali è fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Entrambe le suddette scadenze sono inderogabili per il Fornitore e costituiscono clausole essenziali di contratto.

Per il maggior tempo eventualmente impiegato dal Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di sua competenza, sarà facoltà del RUP applicare una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo di contratto. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo di contratto, pena la risoluzione dello stesso per colpa del Fornitore. L'ammontare delle penali verrà dedotto dalle somme ancora dovute al Fornitore, oppure sarà incamerato mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.

In caso di ritardo del Fornitore rispetto alle suddette scadenze o di interruzione delle attività durante il corso dell'esecuzione del contratto, derivanti da cause imputabili al Fornitore stesso e che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla messa in mora del Fornitore notificatagli con ordine di servizio del RUP, il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento del Fornitore.

In ogni caso, data la peculiarità del progetto come descritta in premessa, resta inteso che non graveranno sul Fornitore del motore elettrico eventuali ritardi per altrui responsabilità.

Il cronoprogramma di progetto relativo alla fornitura e alle prestazioni di cui al presente contratto è indicato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto e ad esso si rimanda.

Art. 10. - Subappalti e subcontratti similari

Data la natura dell'appalto, non sono previsti subappalti e subcontratti similari che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, debbano essere considerati subappalti, in quanto la fornitura in oggetto non presuppone l'intervento di manodopera in cantiere, ma solo la fornitura dei componenti di accoppiamento a pie' d'opera e la presenza del Fornitore durante le fasi di smontaggio, assemblaggio e collaudo.

Qualora il Fornitore si serva di una Ditta terza per il trasporto e la consegna del motore, il che integrerebbe un ulteriore subcontratto che non comporta la previa autorizzazione del Consorzio, spetterà al Fornitore comunicare al Consorzio le generalità del Trasportatore, con l'avvertenza che questo dovrà essere previamente ed opportunamente informato dei rischi relativi alle operazioni di consegna in cantiere, come individuati nel PSC.

Art. 11. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC

Nell'esecuzione del contratto il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigenti per la categoria imprenditoriale a cui appartiene il Fornitore stesso.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica la regolarità contributiva del Fornitore mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, preliminarmente ad ogni pagamento.

Le competenti sedi di INPS ed INAIL che vantino crediti nei confronti del Fornitore possono rivalersi nelle forme previste dalla legge sui crediti del Fornitore disponibili presso il Consorzio. In caso di irregolarità contributiva, il Consorzio agirà come previsto al successivo articolo "pagamenti".

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione del DURC online che attesti la regolarità contributiva del Fornitore. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto.

Art. 12.- Misure di sicurezza in cantiere

L'intervento di cui la fornitura in oggetto fa parte, considerato nel suo complesso, non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008. Tuttavia, il Consorzio ha comunque ritenuto opportuno predisporre il PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, allegato al presente contratto a farne parte sostanziale ed integrante, alle cui indicazioni e prescrizioni il Fornitore è tenuto ad attenersi.

Il PSC tiene conto della possibile presenza in cantiere del personale del Fornitore, di quello delle altre Ditte appaltatrici e di quello del Consorzio

Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Durante le prestazioni contrattuali eseguite in cantiere dal Fornitore, ossia limitatamente alle fasi di consegna dei componenti di accoppiamento e con riguardo alla presenza presso gli impianti del RCF ed eventuali altri tecnici del Fornitore incaricati di effettuare in contraddittorio con il DEC prove e verifiche tecnico-funzionali dei nuovi impianti, nessuno dei quali sarà comunque impegnato in mansioni esecutive, il Fornitore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire

l'incolumità fisica del suo personale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008, ed in conformità al PSC e alle indicazioni del CSE.

Prima dell'inizio delle attività del Fornitore in cantiere, il CSE e il Fornitore (e per esso il RCF se a ciò delegato dal Fornitore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito il Fornitore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo svolta ai fini di sicurezza vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti dal CSE e dal Fornitore (e per esso il RCF se a ciò delegato dal Fornitore) oltre che, se del caso, dai Subcontraenti.

Date le particolari circostanze sopra descritte non è richiesta al Fornitore la produzione del POS. Infine, tenuto conto che non è richiesta al Fornitore l'adozione di misure di sicurezza in cantiere per esso onerose, non sono previsti oneri per la sicurezza a suo favore.

Art. 13. - Contabilità

In tema di contabilità si applica in quanto compatibile il D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

Si dà atto che non è necessaria la redazione del verbale inizio dell'esecuzione del contratto, in quanto è stabilito che i termini di esecuzione del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione dello stesso.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità del presente contratto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatizzati, dalla documentazione appresso descritta.

- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dell'esecuzione.
- In ogni caso, verbale di verifica tecnico-funzionale in fabbrica.
- In ogni caso, verbale di constatazione di avvenuta consegna a pie' d'opera.
- Se del caso, liste settimanali della manodopera, delle somministrazioni e dei noli per prestazioni in economia.
- In ogni caso, registro di contabilità.
- In ogni caso, stato di avanzamento fornitura (SAF), che il DEC emetterà tempestivamente, una volta accertata l'avvenuta consegna delle forniture a pie' d'opera, evidenziando la data di maturazione del credito, e nella cui occasione il DEC provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC del Fornitore.
- In ogni caso, verbale di collaudo tecnico-funzionale in opera.
- In ogni caso, certificato di ultimazione dell'esecuzione del contratto.
- In ogni caso, stato finale, che sarà emesso dal DEC entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione delle prestazioni contrattuali, nella cui occasione il DEC provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC del Fornitore.
- In ogni caso, certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal DEC entro 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, a condizione che queste siano state effettivamente eseguite nel rispetto di ogni condizione contrattuale, e comunque tenendo conto delle risultanze del DURC del Fornitore.
- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati:
 - a) per gli acconti (SAF e stato finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di

maturazione del credito risultante dal SAF e dallo stato finale, e comunque tenendo conto delle risultanze del DURC del Fornitore;

- b) per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell'emissione da parte del DEC del certificato di regolare esecuzione, ricevuta che sia dal Fornitore la polizza fidejussoria a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera e comunque tenendo conto delle risultanze dello stesso certificato, delle eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo del Fornitore nell'esecuzione del contratto e delle risultanze del DURC del Fornitore.

La contabilità deve essere sottoscritta per conto del Fornitore, in relazione a ciascun documento, dalla persona scelta dal Fornitore che ne detiene i compiti e i relativi poteri, come sopra individuata in tema di rappresentanza del Fornitore.

Le misurazioni, i rilevamenti, le prove e verifiche di collaudo saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti.

Art. 14. - Verifiche e prove tecniche preliminari in fabbrica

Il Fornitore dovrà segnalare costantemente al DEC, sino al suo completamento, il progressivo stato di avanzamento di costruzione in fabbrica dei componenti di accoppiamento, con particolare riguardo alle fasi di costruzione che consentano al DEC di verificare consistenza, caratteristiche e qualità dei materiali e componenti impiegati.

Di conseguenza e a suo giudizio, il DEC si recherà presso le officine di costruzione, sino al completo approntamento delle forniture, ed effettuerà in contraddittorio con il Fornitore le prove e constatazioni necessarie a valutare la piena funzionalità e rispondenza delle stesse alle prescrizioni di Capitolato.

Il DEC redigerà uno o più appositi verbali di verifica tecnico-funzionale in fabbrica coi quali, se del caso, il DEC potrà ordinare al Fornitore le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari.

Alle suddette visite potranno essere presenti, in ragione della natura delle verifiche da effettuare, tecnici esterni specializzati incaricati dal DEC e/o dal Fornitore.

Fatti salvi eventuali compensi per professionisti esterni incaricati dal Consorzio, tutti gli oneri per l'effettuazione di tali prove e verifiche sono a carico del Fornitore.

Art. 15. - Consegna dei componenti a piè d'opera

Il Fornitore dovrà comunicare al DEC l'avvenuta consegna a piè d'opera dei componenti di accoppiamento.

Come sopra precisato, detta consegna dovrà essere completata entro 210 giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

A seguito di tale comunicazione il DEC effettuerà un sopralluogo in cantiere al fine di accertare l'avvenuta consegna di cui sopra, redigendone apposito verbale di constatazione di avvenuta consegna, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto. In caso di ritardo, il verbale darà conto della effettiva data in cui il Fornitore avrà consegnato a piè d'opera i componenti di accoppiamento e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

La consegna a piè d'opera dei componenti di accoppiamento darà luogo al pagamento del primo acconto (1° SAF), pari all'80% dell'importo contrattuale, come previsto in contratto.

Art. 16. - Esercizio provvisorio dei nuovi impianti

Ultimata l'installazione del motore elettrico e dei componenti di accoppiamento motore-pompa, che come detto verrà eseguita da personale del Consorzio, nonché l'installazione del nuovo quadro elettrico fornito dalla Ditta appaltatrice di tali lavori, si metterà in esercizio provvisorio i gruppi di pompaggio P4 e P5, progressivamente in base allo stato di avanzamento degli interventi.

Se necessario e con riguardo al gruppo di pompaggio P4, in questa fase il Fornitore potrà essere chiamato ad intervenire al fine di effettuare tutti i necessari interventi di perfezionamento dei componenti di accoppiamento forniti.

L'uso provvisorio da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

Art. 17. - Verifiche e prove tecniche in opera - Collaudo tecnico-funzionale in opera - Ultimazione dell'esecuzione del contratto

Durante le sopra indicate fasi di esercizio provvisorio degli impianti, il DEC potrà effettuare ogni più opportuna verifica e prova tecnica di funzionamento in opera dei componenti di accoppiamento forniti, ancorché a titolo parziale e provvisorio, se del caso anche in contraddittorio con il Fornitore che sarà a tal fine chiamato ad intervenire.

In tema di ultimazione dell'esecuzione del contratto si applica, in quanto compatibile, l'art. 25 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

Data la peculiarità del progetto, il Fornitore non sarà tenuto a comunicare al DEC l'ultimazione della fornitura e delle prestazioni di sua competenza.

Sarà il DEC a comunicare al Fornitore l'avvenuto completamento dell'installazione del motore elettrico, dei componenti di accoppiamento motore-pompa e del quadro elettrico di avviamento, comando e controllo dei gruppi di pompaggio P4 e P5.

A seguito di tale comunicazione e nella data stabilita dal DEC il Fornitore dovrà recarsi in cantiere. Qui il DEC, in contraddittorio congiunto con tutte le Ditte appaltatrici delle diverse parti di impianto, e con la prevista assistenza del Fornitore dei componenti di accoppiamento, provvederà alle verifiche e prove tecniche in opera ritenute opportune, onde valutare la piena funzionalità e rispondenza delle suddette parti di impianto e dell'impianto nel suo complesso alle prescrizioni dei rispettivi contratti, redigendone apposito verbale di collaudo tecnico-funzionale in opera.

In particolare, dette prove e verifiche avverranno alla presenza congiunta del DEC, di eventuali periti esterni che lo stesso ritenesse opportuno invitare e dei tecnici delle suddette Ditte designati al collaudo delle opere rispettivamente fornite.

Fatti salvi eventuali compensi per professionisti esterni incaricati dal Consorzio, tutti gli oneri per l'effettuazione di tali prove e verifiche, per quanto di rispettiva competenza, sono a carico delle Ditte appaltatrici.

Tale collaudo riguarderà pertanto il corretto funzionamento del gruppo P4 modificato nel suo insieme, formato dal nuovo motore elettrico, dai nuovi componenti di accoppiamento motore-pompa e dal nuovo quadro elettrico di avviamento, comando e controllo, quest'ultimo anche con riguardo all'esistente gruppo P5.

Di conseguenza, il suddetto collaudo avrà efficacia contrattuale nei confronti di tutte le Ditte appaltatrici delle diverse parti di impianto, per quanto di rispettiva competenza, ove del caso anche con diversi esiti.

Effettuate le suddette prove e verifiche e qualunque sia il loro esito, il DEC emetterà nei confronti del Fornitore dei componenti di accoppiamento il certificato di ultimazione dell'esecuzione del contratto. In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, avvenuto per responsabilità imputabili al Fornitore, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui il Fornitore avrà ultimato l'esecuzione del contratto e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal contratto.

Qualora il collaudo tecnico-funzionale in opera abbia fornito positivi riscontri in relazione ai componenti di accoppiamento, il DEC ne darà conto anche nel certificato di ultimazione, senza null'altro aggiungere.

Qualora il collaudo tecnico-funzionale in opera abbia messo in rilievo taluni difetti in relazione ai componenti di accoppiamento, il DEC ne darà conto anche nel certificato

di ultimazione, col quale il DEC ordinerà al Fornitore le modifiche, le tarature e gli interventi di perfezionamento ritenuti necessari allo scopo di raggiungere la piena funzionalità e rispondenza dei componenti di accoppiamento alle prescrizioni di contratto, assegnando al Fornitore un termine perentorio non superiore a 30 giorni consecutivi per l'esecuzione dei suddetti interventi di perfezionamento.

Il rispetto di tale termine di 30 giorni, di cui il DEC darà conto con apposito verbale di constatazione, comporterà l'efficacia del certificato di ultimazione precedentemente emesso e l'esecuzione del contratto si darà per ultimata nella data del certificato stesso, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione precedente emesso e la necessità di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento degli interventi di perfezionamento ordinati. In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il nuovo certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui il Fornitore avrà ultimato l'esecuzione del contratto e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal contratto.

Resta inteso che non graveranno sul Fornitore eventuali ritardi derivanti da responsabilità di terzi, ivi compreso il Consorzio.

L'esito positivo del collaudo tecnico-funzionale in opera e l'ultimazione dell'esecuzione del contratto come sopra certificata, il tutto in relazione alla fornitura dei componenti di accoppiamento, daranno luogo al pagamento dell'ultimo acconto (stato finale) a favore del Fornitore, pari al credito residuo, come previsto in contratto.

Art. 18. - Manutenzione delle opere sino al certificato di regolare esecuzione

Il Fornitore è garante delle opere eseguite, come dei materiali, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia stato emesso dal

DEC il certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile al Fornitore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese del Fornitore, senza che occorranzo specifici inviti e sollecitazioni da parte del DEC.

Ove il Fornitore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico del Fornitore.

Art. 19. - Certificato di regolare esecuzione

Nell'ambito del presente appalto il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Sulla scorta delle prove e verifiche tecniche eseguite in fabbrica e in opera, ed effettuate tutte le verifiche amministrative e istruttorie prevista dalla vigente normativa in materia di forniture pubbliche, ove nulla osti il certificato di regolare esecuzione verrà emesso dal DEC e vistato dal RUP entro 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto e sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione del Consorzio.

Una volta approvato il certificato di regolare esecuzione verrà liquidata la rata di saldo, pari allo 0,5% delle somme liquidate in precedenza a tutela dei lavoratori, nonché svincolata la garanzia definitiva.

Art. 20. - Garanzia della fornitura - Fidejussione a copertura della difformità e dei vizi dell'opera

Il Fornitore è tenuto a garantire la perfetta funzionalità dei componenti di accoppiamento forniti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Tale obbligo dovrà essere garantito da apposita fidejussione, emessa da un Istituto bancario o da una Compagnia assicuratrice, di importo forfetario pari al 10% (dieci per cento) dello stato finale, che il Fornitore dovrà produrre ai fini del pagamento della rata di saldo.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore risponde della difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili e come denunciati dal Consorzio, restando obbligato a riparare o sostituire, a proprie spese e nel tempo strettamente necessario, le parti in avaria che si siano rese inservibili a causa di costruzione difettosa, materiale difettoso o inadatto, difetto di montaggio o difetto di funzionamento, comunque riconducibili alle responsabilità del Fornitore.

La denuncia di tali difetti sarà notificata dal Consorzio a mezzo PEC, anticipata da segnalazione telefonica. Entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia il Fornitore dovrà recarsi presso gli impianti ed effettuare, in contraddittorio con i tecnici del Consorzio, gli accertamenti e i riscontri del caso, per poi provvedere tempestivamente alle necessarie sostituzioni e/o riparazioni.

Art. 21. - Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione contrattuale, si applica, in quanto compatibile, l'art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda, oltre a quanto segue.

Il Fornitore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria di almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata in relazione all'entità del ribasso offerto, che costituisce la cauzione definitiva sul contratto

stesso, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario autorizzato.

La garanzia è ridotta del 50% qualora al Fornitore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero qualora il Fornitore sia una micro, piccola o media impresa.

La garanzia è ulteriormente ridotta del 20% qualora al Fornitore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione ambientale conforme alle norme europee UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, il Fornitore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dal Fornitore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti del Fornitore.

Tale garanzia copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori del Fornitore stesso, verificatosi e rilevato

in corso d'opera o in sede di collaudo.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia per quanto non abbia potuto rivaleersi direttamente sul Fornitore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Ad iniziativa del Fornitore, la garanzia è progressivamente svincolabile in proporzione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino ad un massimo del 80% dell'importo originariamente garantito. Gli svincoli parziali progressivi non necessitano di approvazione da parte del Consorzio. Ogni svincolo progressivo intercorso dovrà tuttavia essere tempestivamente notificato al Consorzio. Al termine dell'esecuzione del contratto e a seguito dello stato finale, a fronte dell'esecuzione e della contabilizzazione del 100% delle prestazioni di contratto, residuerà quindi almeno il 20% dell'importo della cauzione originariamente garantito, che sarà definitivamente svincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dell'esecuzione del contratto.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che il Fornitore ha offerto il ribasso del%, e che a norma di legge gli è consentito ridurre la cauzione del 50%, si dà atto che il Fornitore ha costituito la suddetta cauzione mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n., dell'importo di €, rilasciata dalla Compagnia, emessa il dall'Agenzia, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 22. - Anticipazione - Pagamenti

20.1 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ossia pari ad € al netto di IVA. Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta del Fornitore

e a condizione che il Fornitore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo forfetario commisurate allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione dei pagamenti in acconto (SAF e stato finale).

Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

20.2 - Pagamenti

Il corrispettivo del Fornitore gli verrà corrisposto in n. 3 soluzioni, come segue:

- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, primo acconto in corso d'opera (1° SAF) pari all'80% dell'importo contrattuale, ad avvenuta consegna a pie' d'opera dei componenti di accoppiamento previamente collaudati in fabbrica, come accertata dal DEC, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in parte proporzionale;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, ultimo acconto (stato finale) all'ultimazione dell'esecuzione del contratto accertata dal DEC, per l'importo residuo della fornitura e delle prestazioni contrattuali come eseguite e contabilizzate nello stato finale predisposto dal DEC, ossia pari al 20% dell'importo contrattuale ove non siano intervenute varianti, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in parte proporzionale;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ricevuta dal Fornitore la

garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera e una volta approvato dall'Amministrazione del Consorzio il certificato di regolare esecuzione.

Se del caso e se così stabilito a insindacabile giudizio del RUP, al pagamento dello stato finale saranno applicate le penali pecuniarie per ritardo del Fornitore nell'esecuzione del contratto, come previste dal contratto.

Come anticipato, la rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori verrà liquidata, ove nulla osti, a seguito della produzione da parte del Fornitore della prevista garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera, nonché a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione.

20.3 Fatturazione

Le fatture del Fornitore possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DEC e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, il Fornitore dovrà emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare il seguente codice destinatario: T04ZHR3.

20.4 - Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva del Fornitore mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di irregolarità contributiva a carico del Fornitore il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS, e sempre

che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del DURC online, verrà corrisposto al Fornitore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore del Fornitore, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti. Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine

di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza. I crediti vantati da INPS e INAIL sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Art. 23. - CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il progetto è stato registrato presso il DIPE con il seguente codice CUP:

.....

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell'ANAC con il seguente codice CIG:

Il Fornitore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Subcontraenti.

Il Fornitore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione riportante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi.

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra il Fornitore ed i suoi Subcontraenti.

Art. 24. - Contestazioni e riserve

In tema di contestazioni e riserve, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 49/2018, è stabilito quanto segue.

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il DEC o il Fornitore ne danno comunicazione al RUP, il quale convoca le

parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata al Fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In materia di riserve e reclami del Fornitore opponibili dalla stipulazione del contratto fino certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 nonché, ancorché abrogati, a titolo pattizio tra le Parti e per quanto non in contrasto con il citato art. 205, gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non hanno effetto sul contratto.

Art. 25. - Transazione - Accordo bonario

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 26. - Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Art. 27. - Obblighi del Fornitore in caso di riserve, transazione, accordo bonario e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito della transazione, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito giudiziale, il Fornitore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DEC, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione del contratto così come definita dal contratto e/o come specificamente ordinata dal DEC, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 28. - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 29. - Risoluzione del contratto per colpa del Fornitore

In materia di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione del contratto, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il grave ritardo del Fornitore nell'esecuzione od ultimazione del contratto, derivante

- da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'interruzione delle attività esecutive che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi alla messa in mora del Fornitore, notificatagli con ordine di servizio del RUP;
- il ritardo del Fornitore nell'ultimazione dell'esecuzione del contratto, derivante da cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
 - le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dell'esecuzione del contratto, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DEC; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione del contratto in difformità agli ordini del DEC in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
 - l'affidamento in subcontratto di attività soggette a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
 - in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
 - le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
 - il fallimento del Fornitore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se il Fornitore sia un'Impresa individuale;
 - l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

Art. 30. - Allegati al contratto

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di forniture pubbliche e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante.

Sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati

agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- disegni ed ulteriori elaborati di progetto;
- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto;
- **mandato conferito al RCF Responsabile di Commessa del Fornitore (eventuale).**

Materialmente qui uniti:

A. Capitolato speciale d'appalto;

B. offerta del Fornitore.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per il Fornitore

il

.....

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt.

per il Fornitore

il

.....